



Comune di Bologna

ODG n. 239

PG: 268534/2009

Data Seduta: 21/12/2009

Data inizio vigore: 22/01/2010

Le disposizioni operative per l'utilizzo delle sale comunali sono allegate alla deliberazione Prog.260/2010 Pg n. 278861/2010 del 23/11/2010.

Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera:

- OdG n. 223 PG n. 9961/2018 Data seduta 26/03/2018 Data inizio vigore 07/04/2018 Testo totalmente consolidato

Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Bologna

Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune di Bologna;
 - b) la concessione del patrocinio comunale in relazione ad iniziative ed eventi di interesse collettivo;
 - c) l'adesione a comitati d'onore.

Titolo I (Utilizzo delle sale comunali)

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Le sale comunali sono destinate prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
2. L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle Libere Forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città. I processi democratico - partecipativi promossi da gruppi o movimenti politici, che comportano anche l'utilizzo di sale e locali comunali, seguono le condizioni previste per le Libere Forme associative.
3. Le sale comunali non possono essere utilizzate, per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, nè per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.
4. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.
5. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo delle sale comunali alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

Art. 2 bis (Divieto di utilizzo)

1. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione.

All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedente sottoscrive una dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

2. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato.

3. Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato o dal divieto stabilito dal primo comma, è facoltà dell'ufficio comunale competente negare al soggetto responsabile l'utilizzo di sale comunali per il periodo massimo indicato nelle disposizioni operative adottate ai sensi del successivo art. 13.

Art. 3 (Individuazione delle sale)

1. La Giunta comunale e i Consigli di Quartiere approvano, per quanto di competenza, l'elenco delle sale disponibili, individuando la tipologia d'uso.

2. I Consigli di Quartiere hanno la facoltà di emanare norme di dettaglio, nel rispetto dei criteri generali del presente Regolamento, al fine di meglio adeguare l'utilizzo delle sale comunali, presenti nel territorio del Quartiere, alle proprie attività istituzionali.

Art. 4 (Criteri di precedenza nelle assegnazioni)

1. Il direttore di Settore o Quartiere competente, al fine di procedere all'assegnazione delle sale, si attiene al seguente ordine di precedenza:

a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dal Comune o dal Quartiere o da altri enti pubblici;

b) manifestazioni patrocinate dal Comune di Bologna o dal Quartiere;

c) iniziative promosse da gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti dei servizi finalizzate allo sviluppo della partecipazione democratica;

2. Fatte salve le precedenze di cui al comma 1, da formalizzarsi almeno entro le 48 ore antecedenti la manifestazione, le sale vengono utilizzate secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Art.5 (Corrispettivo per l'uso delle sale)

1. La Giunta determina con proprio provvedimento il corrispettivo per la concessione delle sale comunali, attenendosi ai seguenti criteri:

a) il corrispettivo viene calcolato sulla base del valore patrimoniale delle sale e dell'ammontare dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità delle stesse;

b) l'utilizzo delle sale è a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale nonché nei consigli circoscrizionali; per riunioni dei dipendenti a carattere sindacale; per riunioni di organi consultivi istituzionali;

c) le sale sono rese disponibili, dietro pagamento dei cosiddetti costi vivi (utenze, pulizia), nonché degli eventuali costi di cui al successivo comma 2, per le iniziative promosse dalle LFA; per attività od iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni politiche, sindacali o di categoria su temi d'interesse per la cittadinanza; per manifestazioni o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale, secondo quanto disposto al successivo Titolo II. Ulteriori esenzioni, in ragione di particolari utilizzi, possono essere stabilite in sede di approvazione del provvedimento di cui al comma 1;

d) il corrispettivo intero deve essere corrisposto in relazione ad attività o iniziative che siano volte al perseguimento di interessi particolari, propri del richiedente, ed in particolare:

- 1) iniziative per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso;
- 2) iniziative aventi ad oggetto, anche indiretto, la promozione commerciale di prodotti o servizi.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di:

- a) allestimento;
- b) facchinaggio;
- c) noleggio arredi e impianti di amplificazione qualora non compresi nella dotazione standard della sala concessa;
- d) guardiania.

Art. 6 (Deposito cauzionale)

1. Il Direttore del Settore o del Quartiere competente, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'uso della sala per un periodo superiore a tre giorni e tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, ha la facoltà di chiedere il versamento di un deposito cauzionale il cui importo non può essere superiore all'ammontare del corrispettivo dovuto.

Titolo II (Concessione di patrocinio ed adesione a comitati d'onore)

Art. 7 (Oggetto e natura del patrocinio)

1. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative per le quali i promotori abbiano avanzato richiesta espressa.

2. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Bologna nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale;

3. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

Art. 8 (Soggetti legittimati a richiedere il patrocinio)

1. Possono richiedere il patrocinio:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
- b) altri organismi non profit;
- c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- d) società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.

2. Il patrocinio non viene concesso:

- a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
- b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Art.9 (Criteri per la concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta al Sindaco, quella del Quartiere al Presidente. Spetta altresì alla Presidenza del Consiglio Comunale per iniziative collegate alla sfera di competenza del Consiglio medesimo.

2. Il patrocinio comunale o di quartiere è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.

c) impatto dell'abbinamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutato con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune o del Quartiere.

4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

Art.10 (Benefici connessi al patrocinio)

1. La concessione del patrocinio comporta come beneficio diretto il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa (v. reg.to imposta pubblicità e affissioni), nonché il pagamento dei soli costi vivi, in caso di utilizzo di sale comunali.

2. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa e dei criteri di cui al precedente art.9, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:

a) l'esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;

b) riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;

c) concessione di un contributo economico.

3. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare al settore comunale competente, apposita rendicontazione, nelle forme stabilite dalla Giunta.

Art. 11 (Revoca del patrocinio)

1. Il Sindaco e il Presidente di Quartiere possono, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

Art.12 (Adesione a Comitati d'onore)

1. L'adesione a Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è una forma di partecipazione personale del Sindaco o di singoli membri della Giunta comunale.

2. Per formalizzare l'adesione ad un comitato d'onore si applicano i criteri stabiliti per la concessione del patrocinio.

Titolo III (Disposizioni finali)

Art. 13 (Competenze della Giunta)

1. Fatte salve le competenze dei Consigli dei Quartieri, spetta alla Giunta adottare provvedimenti attuativi del presente Regolamento, con particolare riguardo ai corrispettivi dovuti e alle modalità di utilizzo delle sale e relative limitazioni.

Art. 14 (Entrata in vigore ed abrogazione di norme)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione in uso di sale di proprietà del Comune di Bologna approvato con odg. 88 del 21 aprile 1999 e modificato con delibera consiliare del 11 dicembre 2000, odg. 246.